

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1801

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOSCO, SPERONI, CAPPELLI, BOSO,
PERIN e ROVEDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1994

Disposizioni sulla tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa vigente in materia di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede che essa venga commisurata alla superficie dei locali occupati o condotti.

Dobbiamo riconoscere che il parametro in uso non è certamente improntato su criteri di equità in quanto la produzione di rifiuti urbani è strettamente collegata alla presenza umana e non alla vastità dei locali in uso, talchè si verifica che vi siano immobili di piccola consistenza superaffollati ed altri dove spazi enormi, in disuso, vengano messi a ruolo anche se non producono rifiuti. Mi riferisco agli edifici situati nei vecchi centri storici da ristrutturare, oppure alle case di montagna ed ai dismessi casolari di campagna.

Appare evidente, quindi, che una giusta tassazione debba essere concepita in merito alla presenza umana, parametro che può essere distinto in almeno quattro condizioni tipo:

a) domicilio della popolazione, che le amministrazioni comunali possono facilmente accertare ed aggiornare con l'anagrafe;

b) soggiorno temporaneo, situazione facilmente rilevabile dalle denunce di soggiorno rilevate dalle strutture di ricettività alberghiera;

c) presenza saltuaria, feriale e vacanziera, difficilmente accertabile, dei proprietari di seconde case e dei loro eventuali ospiti.

d) destinazione d'uso diverso da quello di abitazione, tipo studi professionali, locali commerciali e insediamenti produttivi.

Il superamento dell'attuale ingiusta normativa, a vantaggio di una maggiore equità fiscale, si esprime in un unico articolo che dispone la commisurazione della tassa sui rifiuti solidi urbani in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, individuando i soggetti d'imposta in quattro categorie ed indica le modalità della riscossione dell'imposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«1. La tassa è commisurata in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti ipotizzata per ogni presenza e le superfici d'uso dei locali a carattere non abitativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i locali permanentemente adibiti ad uso di civile abitazione, secondo il numero dei componenti il nucleo familiare anagraficamente rilevato al 31 gennaio di ogni anno;

b) per le strutture di ricettività turistica ed alberghiera, in base alle presenze temporanee ed al periodo di soggiorno rilevabili attraverso le denunce di soggiorno;

c) per i locali tenuti parzialmente in uso dai proprietari nei soli periodi feriali e temporanei, con l'applicazione di un parametro forfettario calcolato in lire/superficie utile - lire per metri quadrati - ridotto di due terzi della tariffa;

d) per i locali commerciali e gli insediamenti produttivi non rientranti nelle categorie di produttori di rifiuti speciali, tossici o nocivi e per i locali a qualsiasi uso adibiti diverso da quello di civile abitazione, sulla base della superficie utile dei locali serviti. A riguardo, i comuni sono delegati ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette a stabilire i limiti massimi e minimi delle tariffe da adottare in funzione dei costi di discarica e le categorie di appartenenza.

1-bis. La liquidazione e l'incasso degli importi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1, dovranno essere eseguiti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalle tesorerie comunali su indicazione degli uffici comunali di competenza. Gli importi derivanti dalla tassazione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 saranno liquidati e riscossi, contestualmente alla tassa di soggiorno, dalle strutture ricettive e versati annualmente in una unica soluzione alle rispettive tesorerie comunali di appartenenza. I termini di versamento alla tesoreria comunale degli importi sono fissati entro il 31 gennaio di ogni anno rilevato.